

Martedì 15 maggio 2001

5. Omologazione dei contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi *** (Procedura senza discussione)

A5-0158/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda i contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi (10145/2000 – COM(2000) 161 – C5-0671/2000 – 2000/0061(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2000) 161),
 - visto il regolamento n. 104 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda i contrassegni retroriflettenti per i veicoli pesanti e lunghi e i loro rimorchi (10145/2000),
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0671/2000),
 - visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0158/2001),
1. esprime il suo parere conforme sull'adesione della Comunità europea al suddetto regolamento;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

6. Omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari di costruzione *** (Procedura senza discussione)

A5-0159/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 105 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione (10144/2000 – COM(2000) 172 – C5-0668/2000 – 2000/0075(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2000) 172)⁽¹⁾,
- visto il regolamento n. 105 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione (10144/2000),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0668/2000),

⁽¹⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 76.

Martedì 15 maggio 2001

- visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0159/2001),
1. esprime il suo parere conforme sull'adesione della Comunità europea al suddetto regolamento;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

7. Modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 * (Procedura senza discussione)

A5-0154/2001

Progetto di regolamento (EURATOM, CECA, CE) della Commissione che modifica il regolamento n. 3418/93 della Commissione del 9 dicembre 1993 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (SEC(2000) 1890 – C5-0699/2000 – 2000/0901(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 14 bis (nuovo)

(14 bis) L'aumento della soglia per il deferimento alla CCAC viene valutato dal Servizio di Audit interno della Commissione e dalla Corte dei conti sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione propone le modifiche del regolamento finanziario o delle modalità di esecuzione che ritiene necessarie.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Articolo 1, primo paragrafo (Regolamento n. 3418/93)

Articolo 1

1. Ogni proposta di nuovo programma d'azione che comporti una spesa per il bilancio generale delle Comunità europee è oggetto di una valutazione ex-ante, in cui si individuano i seguenti elementi:

- a) i bisogni da soddisfare,
- b) gli obiettivi *perseguiti*,
- c) i risultati previsti e i *relativi* indicatori,
- d) il valore aggiunto dell'intervento comunitario,

Articolo 1

1. Ogni proposta di nuovo programma d'azione che comporti una spesa per il bilancio generale delle Comunità europee è oggetto di una valutazione ex-ante, in cui si individuano i seguenti elementi:

- a) i bisogni da soddisfare,
- b) gli obiettivi **da realizzare**,
- c) i risultati previsti e **gli** indicatori **idonei a misurarli**,
- d) il valore aggiunto **previsto** dell'intervento comunitario,